



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 24 giugno 2024
(OR. en)

11287/24

FISC 140
ECOFIN 731

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Consiglio europeo
n. doc. prec.:	10594/24
Oggetto:	Relazione del Consiglio ECOFIN al Consiglio europeo sulle questioni fiscali

Si trasmette in allegato per le delegazioni la relazione del Consiglio ECOFIN al Consiglio europeo sulle questioni fiscali, approvata dal Consiglio "Economia e finanza" il 21 giugno 2024.

RELAZIONE DEL CONSIGLIO ECOFIN AL CONSIGLIO EUROPEO SULLE QUESTIONI FISCALI

A. INTRODUZIONE

1. La presente relazione del Consiglio fornisce una panoramica dei progressi conseguiti in sede di Consiglio durante il semestre di presidenza belga, nonché una panoramica dello stato dei lavori sui fascicoli più importanti attualmente in fase di negoziazione nel settore della fiscalità. È stata elaborata sulla base delle discussioni svoltesi in seno al gruppo "Questioni fiscali" (Alto livello) (HLWP) riguardo a questioni orizzontali di politica fiscale di rilevanza strategica, in linea con il suo mandato.
2. La presente relazione rispecchia lo stato dei pertinenti lavori del Consiglio e riguarda questioni menzionate in diverse conclusioni del Consiglio europeo dal 2012¹, nella dichiarazione dei membri del Consiglio europeo del 25 marzo 2021², nelle conclusioni del Consiglio del 2012³ e del 2016⁴ nel settore dell'IVA, nelle conclusioni del Consiglio del 2017⁵ "Rispondere alle sfide della tassazione degli utili dell'economia digitale", nelle conclusioni del Consiglio del 2020 sulla futura evoluzione della cooperazione amministrativa nel settore fiscale nell'UE⁶, nonché nelle conclusioni del Consiglio, del 27 novembre 2020, su un'imposizione equa ed effettiva in tempi di ripresa, sulle sfide fiscali legate alla digitalizzazione e sulla buona governance fiscale nell'UE e oltre⁷.

¹ Docc. EUCO 4/3/12 REV 3 (punti 9 e 21), EUCO 76/12, EUCO 75/1/13 REV 1, EUCO 14/17 (punto 11), EUCO 10/20 (punti A29 e 147) ed EUCO 13/20.

² Doc. ST 18/21.

³ Doc. ST 9586/12.

⁴ Doc. ST 9494/16.

⁵ Doc. ST 15175/17.

⁶ Doc. ST 8482/20.

⁷ Doc. ST 13350/20.

3. La presidenza belga ha proseguito i lavori su fascicoli fondamentali, tra cui le proposte incluse nel pacchetto "l'IVA nell'era digitale", la proposta relativa a un'esenzione più rapida e sicura dalle ritenute alla fonte in eccesso (FASTER), la revisione della direttiva sulla tassazione dell'energia, la proposta su "Imprese in Europa: quadro per l'imposizione dei redditi" (BEFIT), la proposta in materia di determinazione dei prezzi di trasferimento, la proposta su un sistema fiscale basato sulle norme della sede centrale, l'aggiornamento della lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali nonché la proposta volta a prevenire l'uso improprio di entità di comodo a fini fiscali (UNSHELL). Ha inoltre proseguito attivamente i lavori relativi ai negoziati sulla cooperazione fiscale in seno alle Nazioni Unite sulla base delle discussioni tenutesi tra gli Stati membri dell'UE.
4. Nello specifico, il Consiglio:
- a) ha compiuto notevoli progressi sul pacchetto "l'IVA nell'era digitale";
 - b) ha raggiunto un orientamento generale sulla direttiva del Consiglio relativa a un'esenzione più rapida e sicura dalle ritenute alla fonte in eccesso;
 - c) ha raggiunto una posizione comune per la prima sessione ordinaria del comitato ad hoc incaricato di elaborare un progetto di mandato per una convenzione quadro delle Nazioni Unite sulla cooperazione fiscale internazionale;
 - d) ha preso atto del fatto che gli Stati membri hanno proseguito i lavori relativi allo scambio automatico di informazioni nel settore fiscale tra gli Stati membri e le giurisdizioni non UE;
 - e) ha autorizzato la firma dell'accordo che modifica l'accordo tra l'Unione europea e la Norvegia relativo alla cooperazione amministrativa in materia di IVA;
 - f) ha adottato la decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati per la modifica di cinque accordi sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale;
 - g) ha compiuto progressi in merito alla revisione della direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici;

- h) ha portato avanti le discussioni in merito alla proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce norme per prevenire l'uso improprio di entità di comodo a fini fiscali; e
- i) ha proseguito l'esame della proposta di direttiva del Consiglio che istituisce un sistema fiscale basato sulle norme della sede centrale per le microimprese e le piccole e medie imprese, della proposta di direttiva del Consiglio sui prezzi di trasferimento e della proposta di direttiva del Consiglio su Imprese in Europa: quadro per l'imposizione dei redditi (BEFIT).
5. Il gruppo "Codice di condotta (Tassazione delle imprese)" ha inoltre proseguito ulteriormente i lavori riguardanti le diverse materie che rientrano nel suo attuale mandato, tra cui la lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, come indicato nella sua relazione semestrale⁸. L'ultimo aggiornamento della lista UE ad opera del Consiglio è stato pubblicato il 20 febbraio 2024⁹.
6. Per informazioni più dettagliate su temi e fascicoli specifici, si veda qui di seguito.
- *Discussione generale sulle priorità per il prossimo ciclo legislativo*
7. L'HLWP ha tenuto una prima discussione generale sulle priorità per il prossimo ciclo legislativo dell'UE nel settore fiscale. Con riferimento a molte delle conclusioni del Consiglio sopra citate, numerose delegazioni hanno ricordato la necessità di concentrarsi in primo luogo sull'obiettivo di combattere l'elusione e l'evasione fiscali e di rendere la fiscalità semplice ed efficace, limitando in tal modo gli oneri amministrativi per i cittadini, le imprese e le amministrazioni fiscali. In tale contesto, alcune delegazioni accoglierebbero con particolare favore iniziative volte a sfrondare la legislazione e le procedure amministrative dell'UE esistenti. È stata sottolineata la necessità di mantenere gli oneri amministrativi al livello più basso possibile e di lasciare agli Stati membri tempo sufficiente per il recepimento della nuova legislazione. Gli Stati membri hanno inoltre ricordato l'importanza delle attività non legislative in materia fiscale. Il ruolo attivo e costruttivo della presidenza nel contesto delle Nazioni Unite è stato accolto con favore.

⁸ Doc. ST 11151/24.

⁹ GU C, 2024/1804, del 26.2.2024, pag. 1.

8. Per quanto riguarda l'imposizione diretta, le delegazioni hanno espresso soddisfazione per i lavori in sede di Consiglio, prendendo atto in particolare della legislazione dell'UE adottata e dei progressi compiuti nei lavori intergovernativi nel corso dell'attuale ciclo legislativo. Molte delegazioni hanno fatto notare l'enorme carico di lavoro e gli adeguamenti informatici che l'attuazione e l'applicazione della legislazione in questione comportano, in particolare per le autorità fiscali. Le delegazioni hanno pertanto sottolineato la necessità di concentrarsi sull'attuazione della legislazione adottata. Alcune delegazioni hanno indicato di preferire che siano innanzitutto completati i lavori sulle iniziative fiscali in corso e hanno suggerito un maggiore coinvolgimento degli Stati membri prima dell'avvio di nuove direttive fiscali. Anche in questo contesto, sarebbero accolte con favore azioni volte a semplificare l'amministrazione fiscale e l'adempimento degli obblighi fiscali (sfrondare le norme fiscali).
9. Per quanto riguarda le accise, molte delegazioni hanno espresso rammarico per il fatto che varie proposte legislative previste non siano ancora state presentate. Ad esempio, non è stata ancora presentata l'annunciata proposta legislativa volta a modificare la direttiva 2011/64/UE relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato, e alcuni Stati membri hanno ribadito l'invito a presentarla nella prossima legislatura¹⁰. Varie delegazioni hanno inoltre riaffermato la necessità di modificare la direttiva 92/83/CEE relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche, e alcune hanno altresì ribadito l'invito a presentare una proposta relativa all'articolo 32 della direttiva 2020/262 che stabilisce il regime generale delle accise.
10. Per quanto riguarda le imposte sul valore aggiunto, numerose delegazioni hanno espresso soddisfazione generale per i lavori in corso, anche alla luce delle conclusioni del Consiglio del 2020 su un'imposizione equa ed effettiva in tempi di ripresa, sulle sfide fiscali legate alla digitalizzazione e sulla buona governance fiscale nell'UE e oltre. Alcune delegazioni hanno ricordato la necessità di modificare le norme IVA nel settore del turismo e in relazione ai servizi finanziari, mentre altre hanno accolto con favore l'imminente revisione del regolamento (UE) n. 904/2010 relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto.

¹⁰ Cfr. anche le conclusioni del Consiglio sulla struttura e sulle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato (doc. ST 8483/20).

B. LEGISLAZIONE FISCALE DELL'UE

1) Imposizione diretta

a) FASTER

11. Il 16 giugno 2023 la Commissione ha presentato la proposta di direttiva del Consiglio relativa a un'esenzione più rapida e sicura dalle ritenute alla fonte in eccesso ("FASTER")¹¹. L'obiettivo chiave della proposta è duplice: sostenere il buon funzionamento dell'Unione dei mercati dei capitali agevolando gli investimenti transfrontalieri e garantire una fiscalità equa tramite la prevenzione di frodi e abusi fiscali.
12. In primo luogo, la proposta mira a introdurre, in tutta l'UE, procedure più efficienti (e armonizzate) relative ai casi transfrontalieri di esenzione dalle ritenute alla fonte che gli Stati membri prelevano sui redditi derivanti dalla detenzione di titoli negoziati in borsa (dividendi su azioni e interessi su obbligazioni). Attualmente, le procedure che consentono agli investitori non residenti di beneficiare di convenzioni fiscali o di vantaggi nazionali sono spesso onerose, costose e lunghe, in quanto variano notevolmente da uno Stato membro all'altro sia in termini di documentazione che i contribuenti devono presentare per ottenere l'esenzione dalla ritenuta alla fonte sia per quanto riguarda il loro livello di digitalizzazione.
13. In secondo luogo, un aspetto altrettanto importante è rappresentato dal fatto che la proposta mira ad affrontare il rischio di perdite di gettito per gli Stati membri. Le procedure di esenzione dalla ritenuta alla fonte possono comportare il rischio di frode e abuso fiscale, come dimostrato da una serie di rivelazioni (ad esempio, i sistemi finalizzati ad aumentare indebitamente l'importo del rimborso al quale un investitore aveva effettivamente diritto (Cum/Cum) o i casi in cui sono presentate più richieste di rimborso per lo stesso pagamento (Cum/Ex). Una frode fiscale può verificarsi a causa della mancanza di informazioni accurate a disposizione delle autorità fiscali, in conseguenza di un basso livello di trasparenza nell'ambito della catena finanziaria e della mancanza di informazioni sulla presenza di accordi finanziari legati al titolo sottostante.

¹¹ Doc. ST 10820/23 + ADD da 1 a 5.

14. Il parere del Garante europeo della protezione dei dati è stato formulato l'8 agosto 2023¹². Il parere del Comitato economico e sociale europeo sulla presente proposta legislativa è stato formulato il 13 dicembre 2023¹³. Il parere del Parlamento europeo è stato formulato il 28 febbraio 2024¹⁴.
15. Dall'analisi tecnica della proposta legislativa in oggetto e dalle discussioni con gli Stati membri nelle riunioni del gruppo "Questioni fiscali" è emerso che il testo iniziale proposto dalla Commissione doveva essere adeguato prima di poter essere presentato al Consiglio per accordo. Pertanto, nel corso delle presidenze spagnola e belga sono state effettuate numerose modifiche alla proposta della Commissione.
16. La nuova direttiva conterrebbe i seguenti elementi principali:
- i) due procedure accelerate volte a rafforzare le attuali normali procedure di esenzione dalla ritenuta alla fonte o di rimborso:
 - una "procedura di esenzione alla fonte", in base alla quale l'aliquota applicabile è applicata alla data del pagamento di dividendi o interessi;
 - una "procedura di rimborso rapido", in base alla quale inizialmente la ritenuta alla fonte è dedotta alla data del pagamento ma il rimborso della ritenuta alla fonte in eccesso è concesso entro un termine rapido;
 - ii) un certificato digitale di residenza fiscale dell'UE comune che gli investitori (contribuenti) sarebbero tenuti a utilizzare per beneficiare di tali procedure accelerate;
 - iii) un registro e obblighi di comunicazione standardizzati per gli intermediari finanziari. La registrazione garantirebbe che solo gli intermediari finanziari certificati possano presentare domanda di esenzione dalla ritenuta alla fonte per conto dei loro clienti attraverso le procedure accelerate. La comunicazione standardizzata armonizzerebbe i principali requisiti di conformità nel settore in tutta l'UE e fornirebbe alle autorità fiscali le informazioni essenziali per verificare l'ammissibilità all'esenzione dalla ritenuta alla fonte, tracciare i pagamenti pertinenti ed evitare potenziali abusi o frodi fiscali.

¹² GU C, C/2023/897, 13.11.2023; doc. ST 12427/23.

¹³ GU C, C/2024/1580, 5.3.2024; doc. ST 8961/24.

¹⁴ Doc. P9_TA(2024)0102.

17. Come annunciato nella riunione del gruppo "Questioni fiscali" (Alto livello) del 7 febbraio 2024, la presidenza belga ha dato priorità ai lavori su questo fascicolo con l'obiettivo di raggiungere un accordo in sede di Consiglio. Durante la presidenza belga si sono svolte sei riunioni del gruppo "Questioni fiscali" (24 e 25 gennaio, 21 febbraio, 15 marzo, 16 aprile e 2 maggio 2024 (Alto livello)).
18. Nella sessione del 14 maggio, il Consiglio ECOFIN ha raggiunto un orientamento generale sul testo del progetto di direttiva¹⁵ in vista della sua adozione, fatti salvi una nuova consultazione del Parlamento europeo e la messa a punto da parte dei giuristi-linguisti.

b) Usa improprio di entità di comodo

19. Il 22 dicembre 2021 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce norme per prevenire l'uso improprio di entità di comodo a fini fiscali e che modifica la direttiva 2011/16/UE (proposta "Unshell")¹⁶.
20. L'obiettivo della proposta è prevenire l'elusione e l'evasione fiscali attraverso le azioni di entità prive di una sostanza minima e migliorare il corretto funzionamento del mercato interno. La proposta mira a contrastare l'uso improprio di entità di comodo a fini fiscali impropri e a garantire che le società di comodo nell'UE che non svolgono alcuna attività economica o che svolgono un'attività economica minima non possano beneficiare di vantaggi fiscali.
21. L'analisi tecnica della proposta è iniziata nel primo semestre del 2022 e le delegazioni hanno tenuto discussioni sulla base dei testi di compromesso e delle note informative preparati dalle presidenze consecutive¹⁷. Tra le questioni maggiormente discusse figurano: conseguenze fiscali, collegamenti con la legislazione nazionale antiabuso, entità escluse, sostanza minima, confutazione della presunzione e riduzione degli oneri amministrativi, certificato di residenza fiscale e scambio di informazioni. L'HLWP ha fornito orientamenti per il proseguimento dei lavori sulle questioni in sospeso. In linea di principio, la maggior parte delle delegazioni ha sostenuto gli obiettivi della proposta, ma era del parere che fossero necessari ulteriori lavori tecnici importanti prima di poter raggiungere un accordo.

¹⁵ Doc. ST 9925/24.

¹⁶ Doc. ST 15296/21.

¹⁷ Cfr. la precedente relazione di cui al doc. ST 16411/23.

22. Durante la presidenza belga, nella riunione dell'HLWP dell'11 giugno 2024, è stata presentata una possibile via da seguire. Sarà necessario procedere a ulteriori discussioni per trovare soluzioni di compromesso sulle questioni in sospeso.

c) Direttiva sui prezzi di trasferimento

23. Il 12 settembre 2023 la Commissione ha presentato la proposta di direttiva del Consiglio sui prezzi di trasferimento¹⁸, che mira essenzialmente a integrare nel diritto dell'UE i principi e le norme fondamentali in materia di prezzi di trasferimento concordati nel quadro dell'OCSE.

24. Tale proposta legislativa della Commissione è intesa a semplificare le norme fiscali con l'aumento della certezza fiscale per le imprese nell'UE, riducendo in tal modo il rischio di contenziosi e di doppia imposizione e i corrispondenti costi di conformità e migliorando così la competitività e l'efficienza del mercato unico¹⁹. La proposta riguarda i seguenti aspetti chiave:

- introdurre il principio di libera concorrenza nel diritto dell'UE;
- armonizzare le principali norme in materia di prezzi di trasferimento;
- chiarire il ruolo e lo status delle linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento; e
- creare la possibilità di stabilire, all'interno dell'Unione, norme comuni vincolanti su temi specifici in materia di prezzi di trasferimento nel quadro delle linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento.

25. A seguito della prima discussione generale concernente la proposta di direttiva del Consiglio sui prezzi di trasferimento presentata dalla Commissione durante la presidenza spagnola il 20 ottobre 2023, la presidenza belga ha convocato tre riunioni del gruppo "Questioni fiscali" su tale proposta legislativa, il 12 gennaio, il 27 febbraio e il 22 aprile 2024.

¹⁸ Doc. ST 12954/23 + ADD 1.

¹⁹ Cfr. la relazione della proposta della Commissione, di cui al doc. ST 12954/23.

26. Dalle discussioni iniziali sulla proposta della Commissione è emerso che gli Stati membri sostengono in generale gli obiettivi che consistono nel migliorare la certezza del diritto per quanto riguarda l'applicazione del principio di libera concorrenza nell'UE nonché lo status delle linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento ("linee guida dell'OCSE") e un'ulteriore interpretazione comune di tali linee guida dell'OCSE che la Commissione intende conseguire con la presente proposta. Tuttavia, gli Stati membri hanno sollevato alcune preoccupazioni generali circa l'inclusione di norme in materia di prezzi di trasferimento in una direttiva, come proposto dalla Commissione. Gli Stati membri hanno inoltre espresso serie preoccupazioni in merito alla proposta della Commissione per quanto riguarda il rischio di creare un sistema di due pesi e due misure nel settore dei prezzi di trasferimento, nonché alla perdita della flessibilità di cui essi dispongono attualmente nei negoziati e nell'applicazione delle linee guida dell'OCSE.
27. Con l'obiettivo di prendere le mosse dalle osservazioni e dai commenti chiave formulati dalle delegazioni, la presidenza belga ha invitato gli Stati membri a procedere a uno scambio di opinioni sui seguenti temi principali:
- lo status delle linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento;
 - la questione volta a stabilire in che misura la direttiva potrebbe applicarsi alle operazioni transfrontaliere in relazione a entità e autorità fiscali di paesi terzi;
 - l'ulteriore allineamento della proposta della Commissione al modello di convenzione fiscale dell'OCSE;
 - il funzionamento delle norme proposte in materia di prezzi di trasferimento per le stabili organizzazioni e le imprese associate, compresa la possibile via da seguire per quanto riguarda la definizione delle imprese associate;
 - l'eventuale ambito di applicazione delle norme procedurali in materia di prezzi di trasferimento, che potrebbero essere armonizzate a livello dell'UE, e il loro potenziale merito;
 - la possibilità di creare una piattaforma di discussione e coordinamento tra gli Stati membri per le questioni relative ai prezzi di trasferimento.

28. Finora le discussioni in sede di gruppo "Questioni fiscali" hanno dimostrato che la proposta di direttiva del Consiglio sui prezzi di trasferimento presentata dalla Commissione non può essere sostenuta dagli Stati membri nella sua forma attuale. Saranno quindi necessari ulteriori lavori al fine di preparare le basi per un possibile avanzamento.
29. Va osservato che un gran numero di Stati membri ha indicato che potrebbe essere utile istituire una "piattaforma UE sui prezzi di trasferimento" – un nuovo forum non vincolante, come il forum congiunto sui prezzi di trasferimento (o in una certa misura simile ad esso). Tale discussione potrebbe essere portata avanti e, qualora gli Stati membri desiderassero approfondire la questione, gli aspetti chiave che potrebbero essere oggetto di un dibattito e di una decisione sarebbero in definitiva la composizione della piattaforma (membri) e il suo assetto istituzionale, il suo mandato (ambito di applicazione, durata, competenza, risultati tangibili), la sua governance (presidenza eletta o nominata, regole di voto e servizi di segreteria), nonché altri aspetti pertinenti del merito e/o del processo (quali l'accesso del pubblico ai documenti).

d) Direttiva su un sistema fiscale basato sulle norme della sede centrale

30. Il 12 settembre 2023 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Consiglio che istituisce un sistema fiscale basato sulle norme della sede centrale per le microimprese e le piccole e medie imprese²⁰, che mira a semplificare la conformità fiscale relativa all'imposta sulle società per le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI) che decidono di operare a livello transfrontaliero all'interno dell'UE. La Commissione propone essenzialmente che le PMI che dispongono di una stabile organizzazione in uno Stato membro ("ospitante") continuino ad applicare le norme fiscali che conoscono (dello Stato membro "di origine"), a calcolare il risultato imponibile delle loro stabili organizzazioni in altri Stati membri ("ospitanti") e a comunicarlo alle autorità fiscali dello Stato membro "di origine". Tale regime consentirebbe di ridurre i costi di conformità per le imprese, incoraggiare l'espansione transfrontaliera delle PMI e contribuire a garantire parità di condizioni per la partecipazione delle PMI al mercato interno.

²⁰ Doc. ST 12951/23 + ADD da 1 a 5.

31. A seguito della prima discussione generale sulla proposta della Commissione svoltasi il 1° dicembre 2023 sotto la presidenza spagnola, la presidenza belga ha avviato un esame più dettagliato nelle riunioni del gruppo "Questioni fiscali" del 9 aprile 2024 (sugli articoli da 2 a 5 e da 7 a 10 della proposta) e del 29 maggio 2024 (sui restanti articoli, in particolare quelli relativi all'amministrazione procedurale del sistema fiscale basato sulle norme della sede centrale, vale a dire l'articolo 6 e gli articoli da 11 a 14). La Commissione ha inoltre presentato alle delegazioni una sintesi delle conclusioni del gruppo informale di esperti provenienti da vari Stati membri che ha analizzato le potenziali sfide amministrative per le autorità fiscali in relazione alla proposta. Tali discussioni miravano a ottenere una visione completa delle questioni tecniche e del potenziale merito della proposta.
32. Si può osservare che tutte le delegazioni sostengono l'obiettivo generale di agevolare le attività transfrontaliere delle PMI. Sebbene secondo alcuni Stati membri vi sia margine per ulteriori discussioni tecniche sulla base della proposta della Commissione, è importante rilevare che un ampio numero di delegazioni ha espresso serie preoccupazioni in merito a diversi aspetti della proposta della Commissione, quali le sfide amministrative o di pianificazione fiscale aggressiva che la direttiva, quale proposta dalla Commissione, può creare per le autorità fiscali, preoccupazioni circa il potenziale effetto sul gettito fiscale degli Stati membri, rischi legati alla competitività dei mercati nazionali (PMI dello Stato membro "d'origine" che scelgono di non espandersi a livello transfrontaliero o non possono farlo), nonché argomentazioni più generali legate all'onere gravante sui sistemi fiscali nazionali e alla sovranità fiscale.
33. Vari Stati membri ritengono che si debba procedere a una discussione (orientativa) più generale sul fascicolo prima di poter compiere ulteriori progressi tecnici. I lavori sul fascicolo potrebbero pertanto proseguire con l'obiettivo di preparare una discussione ad alto livello sulle scelte politiche da compiere in relazione a tale proposta della Commissione.

e) Direttiva BEFIT

34. Il 12 settembre 2023 la Commissione ha presentato la proposta di direttiva del Consiglio su "Imprese in Europa: quadro per l'imposizione dei redditi" (BEFIT)²¹, il cui obiettivo principale è sviluppare un quadro comune per l'imposta sulle società per le grandi multinazionali nell'UE. Con la presentazione di tale proposta, la Commissione ha ritirato le proposte sulla base imponibile (consolidata) comune per l'imposta sulle società (CCTB/CCCTB), che erano al vaglio del Consiglio dal 2016 e che erano state sospese a causa dei negoziati globali avviati in parallelo sulla riforma basata su due pilastri (nell'ambito del quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sulla BEPS).
35. A seguito della presentazione [...] di tale proposta legislativa durante il mandato della presidenza spagnola in sede di gruppo "Questioni fiscali" il 29 settembre 2023, la presidenza belga ha avviato un'analisi approfondita in occasione della riunione del gruppo "Questioni fiscali" del 28 maggio 2024, nel corso della quale si è svolta una discussione più dettagliata sulla maggior parte dei primi venti articoli della proposta della Commissione, principalmente per quanto riguarda la possibilità di un ulteriore allineamento di tali articoli alle norme del secondo pilastro.
36. Nelle discussioni svoltesi finora gli Stati membri hanno sostenuto gli obiettivi generali, ossia semplificare le norme in materia di tassazione delle società nell'UE e ridurre gli oneri amministrativi per le imprese e le autorità fiscali. Tuttavia, sono emersi molti dubbi circa la capacità della direttiva di raggiungere tali obiettivi, nella versione proposta dalla Commissione. In particolare, finora sono state sollevate preoccupazioni in merito al funzionamento della direttiva proposta in combinazione con le norme nazionali in materia di tassazione delle società, le norme del secondo pilastro e l'*acquis* vigente dell'UE nel settore della fiscalità (come le misure antiabuso e la direttiva sull'imposizione minima effettiva), nonché riguardo alla portata e alla determinazione del risultato fiscale preliminare dei gruppi che rientrano nell'ambito di applicazione.

²¹ Doc. ST 12965/23 + ADD da 1 a 3.

37. Data la natura delle preoccupazioni sollevate, compresa la richiesta di alcuni Stati membri di avviare una discussione politica, l'analisi tecnica della proposta della Commissione potrebbe proseguire con l'obiettivo di preparare una discussione sulle scelte politiche da compiere in relazione a tale proposta della Commissione.
38. Alla luce di quanto precede, saranno necessari ulteriori riflessioni e lavori tecnici al fine di determinare le prossime tappe dei negoziati durante il prossimo mandato di presidenza.

2) **Imposizione indiretta**

a) L'IVA nell'era digitale

39. L'8 dicembre 2022 la Commissione ha pubblicato il pacchetto sulle norme in materia di IVA per l'era digitale, contenente tre proposte:
- una proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA per l'era digitale²²;
 - una proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda gli accordi di cooperazione amministrativa in materia di IVA necessari per l'era digitale²³; e
 - una proposta di regolamento di esecuzione del Consiglio che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda gli obblighi in materia di dichiarazione relativamente a taluni regimi IVA²⁴.
40. Il pacchetto persegue tre obiettivi. In primo luogo, mira a modernizzare gli obblighi in materia di dichiarazione IVA introducendo obblighi di comunicazione digitale basati sulla fatturazione elettronica. In secondo luogo, intende affrontare le sfide dell'economia delle piattaforme aggiornando le norme applicabili in materia di IVA. In terzo luogo, cerca di affrontare gli oneri amministrativi passando a una registrazione unica ai fini dell'IVA.

²² Doc. ST 15841/22.

²³ Doc. ST 15842/22.

²⁴ Doc. ST 15843/22.

41. Il 3 marzo 2023 il Garante europeo della protezione dei dati ha formulato un parere sul pacchetto²⁵. Il 27 aprile 2023 il Comitato economico e sociale europeo ha espresso un parere sul pacchetto²⁶. Il Parlamento europeo ha adottato il suo parere nella plenaria del 22 novembre 2023²⁷.
42. La Commissione ha presentato il suo pacchetto in una riunione del gruppo sotto la presidenza ceca e la presidenza svedese ha avviato i lavori sul pacchetto, compresi i testi di compromesso su tutti e tre gli aspetti delle proposte, che sono stati accolti con favore dalle delegazioni come solida base per ulteriori lavori.
43. Per orientare i futuri lavori sul fascicolo, il 16 giugno 2023 il Consiglio ha tenuto un dibattito orientativo sulle proposte, preparato dall'HLWP il 1° giugno 2023. Nel corso del dibattito i ministri hanno in generale accolto con favore le grandi linee delle proposte della Commissione e i progressi compiuti durante la presidenza svedese. Molti ministri hanno inoltre chiesto flessibilità in merito ai quadri nazionali in materia di comunicazione digitale e alla soluzione per conferire alle piattaforme un ruolo più rilevante nella riscossione dell'IVA.

²⁵ Doc. ST 7071/23.

²⁶ Parere del Comitato economico e sociale europeo, "L'IVA nell'era digitale", doc. ECO/606, <https://webapi2016.eesc.europa.eu/v1/documents/EESC-2022-06315-00-00-AC-TRA-IT.docx/content>

²⁷ Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 novembre 2023 sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA per l'era digitale, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0421_IT.pdf; risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 novembre 2023 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda gli accordi di cooperazione amministrativa in materia di IVA necessari per l'era digitale, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0422_IT.pdf.

44. La presidenza spagnola e la presidenza belga hanno proseguito i lavori sulla base degli orientamenti del Consiglio:

- a) per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione digitale e la fatturazione elettronica, la proposta della Commissione è stata integrata da un quadro a livello nazionale che garantisce la qualità dei dati inclusi nelle fatture elettroniche, con flessibilità per quanto riguarda l'operatività di tale quadro. Gli Stati membri hanno inoltre avuto la possibilità di esentare i clienti dalla comunicazione dei dati. Il termine per l'attuazione del sistema di fatturazione elettronica e degli obblighi di comunicazione digitale all'interno dell'UE è stato posticipato di due anni e mezzo (luglio 2030), in quanto comporterà importanti investimenti informatici. Agli Stati membri che già dispongono di un obbligo nazionale di comunicazione basato sulle operazioni è stato concesso un periodo di tempo supplementare per conformarsi alle disposizioni in materia di fatturazione elettronica e comunicazione a livello nazionale;
- b) per quanto riguarda le disposizioni relative all'economia delle piattaforme, la definizione di locazione di alloggi a breve termine è stata adeguata per consentire agli Stati membri di affrontare le loro specificità nella tassazione del settore ricettivo mediante il diritto nazionale, poiché non tutti gli Stati membri registrano una distorsione della concorrenza tra le piattaforme e il settore alberghiero. A tale riguardo è stata introdotta la possibilità per gli Stati membri di impedire che il regime del fornitore presunto si applichi alle piccole e medie imprese (PMI);
- c) per quanto riguarda la registrazione unica ai fini dell'IVA, il Consiglio non ha mantenuto tutte le nuove caratteristiche proposte dalla Commissione. L'estensione della disposizione relativa al "fornitore presunto" (secondo la quale le piattaforme che agevolano le operazioni diventano responsabili della riscossione dell'IVA al posto dei fornitori indiretti) a tutti i beni ceduti tramite piattaforme nonché ai trasferimenti di beni propri non è stata sostenuta e le delegazioni non hanno accettato le modifiche del regime del margine per gli oggetti d'arte e di antiquariato. Inoltre, principalmente a causa dei problemi di applicazione previsti, le delegazioni non hanno convenuto di rendere obbligatorio lo sportello unico per le importazioni. Una soluzione alternativa per incentivare l'uso dello sportello unico per le importazioni deve essere presa in considerazione nel quadro degli aspetti inerenti all'IVA della riforma del codice doganale dell'Unione, anch'essa attualmente oggetto di discussione in sede di Consiglio.

45. Durante la presidenza belga si sono tenute cinque riunioni del gruppo "Questioni fiscali" e una riunione dell'HLWP in preparazione della sessione del Consiglio ECOFIN del 14 maggio 2024. In questa riunione una delegazione non ha potuto approvare i testi di compromesso della presidenza presentati per accordo a causa di obiezioni in merito alle parti della proposta relative all'economia delle piattaforme.
46. Nella riunione del Consiglio ECOFIN del 21 giugno il testo di compromesso riveduto sul progetto di direttiva modificativa non era ancora riuscito a ottenere il sostegno di tutte le delegazioni.
- b) Revisione della direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici (DTE)
47. Il 14 luglio 2021 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Consiglio che ristruttura il quadro dell'Unione per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (rifusione)²⁸ (la "proposta DTE").
48. La proposta DTE fa parte del pacchetto "Pronti per il 55 %"²⁹, che mira ad attuare gli ambiziosi obiettivi dell'UE di ridurre le emissioni di almeno il 55 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 e di conseguire la neutralità climatica entro il 2050. Il pacchetto consiste in una serie di proposte interconnesse, tutte orientate verso lo stesso obiettivo di garantire una transizione equa, competitiva e verde entro il 2030 e oltre.
49. La proposta DTE persegue i seguenti obiettivi:
- a) fornire un quadro adattato che contribuisca agli obiettivi per il 2030 dell'UE e alla neutralità climatica entro il 2050 nel contesto del Green Deal europeo. Ciò comporterebbe l'allineamento della tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità alle politiche dell'UE in materia di energia, ambiente e clima, contribuendo così agli sforzi dell'Unione volti a ridurre le emissioni;
 - b) fornire un quadro che preservi e migliori il mercato interno dell'UE aggiornando l'ambito di applicazione dei prodotti energetici e la struttura delle aliquote e razionalizzando il ricorso alle esenzioni e alle riduzioni fiscali da parte degli Stati membri; e
 - c) preservare la capacità di generare entrate per i bilanci degli Stati membri.

²⁸ Doc. ST 10872/21.

²⁹ Doc. ST 10849/21.

50. Il 17 giugno 2022 il Consiglio ECOFIN ha preso atto della relazione della presidenza sullo stato di avanzamento dei lavori relativi alla proposta DTE³⁰. Il 6 dicembre 2022 il Consiglio ECOFIN ha tenuto un dibattito orientativo³¹ sulla proposta DTE e ha fornito orientamenti politici sulla via da seguire. In generale, i ministri hanno sostenuto l'approccio più flessibile della presidenza e hanno chiesto di trovare soluzioni alle questioni in sospeso. Tenendo conto degli orientamenti politici, è proseguita l'analisi tecnica.
51. Sulla base dei progressi compiuti dalle presidenze precedenti, la presidenza belga ha proseguito i lavori sulla revisione della DTE. Il fascicolo è stato esaminato dal gruppo "Questioni fiscali" il 29 febbraio, il 13 marzo e il 25 aprile. Inoltre, il 26 marzo si è tenuto uno scambio di opinioni in sede di HLWP. La presidenza ha preparato testi di compromesso completi in tre occasioni e ha presentato anche testi di compromesso parziali contenenti possibili formulazioni alternative per determinati articoli.
52. Sono state analizzate le questioni in sospeso, e l'attenzione si è concentrata sui seguenti punti: tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità utilizzati nei settori dell'aviazione e del trasporto marittimo, indicizzazione dei livelli minimi di tassazione, un "freno di emergenza" in caso di aumenti eccezionali dei prezzi dell'energia, biomassa. Le delegazioni hanno riaperto alcune questioni, ad esempio la tassazione dei prodotti miscelati, la differenziazione tra uso commerciale e non commerciale dei prodotti energetici utilizzati come propellenti e la tassazione dei rifiuti. Su richiesta delle delegazioni, il testo di compromesso della presidenza conteneva periodi transitori prolungati e la possibilità per gli Stati membri di prevedere esenzioni totali o parziali per taluni settori e servizi. Con l'ultimo testo di compromesso, la presidenza ha ritenuto di aver fatto tutto il possibile per trovare un delicato equilibrio tra le opinioni divergenti e per affrontare le restanti preoccupazioni. L'introduzione di ulteriori modifiche su richiesta di alcune delegazioni avrebbe portato alla riduzione del sostegno da parte di altre delegazioni.

³⁰ Doc. ST 9874/22.

³¹ Doc. ST 14736/22.

53. La presidenza ha pertanto invitato le delegazioni a considerare il testo di compromesso come un pacchetto e a mostrare flessibilità. La presidenza ha proposto che, se il testo di compromesso fosse stato accolto favorevolmente dalle delegazioni, avrebbe programmato riunioni aggiuntive per affinare il testo prima di portarlo a livello politico. Tuttavia, sulla base delle discussioni svoltesi nella riunione del gruppo "Questioni fiscali" di aprile, la presidenza ha rilevato che permangono differenze sostanziali tra le posizioni delle delegazioni e che il testo di compromesso della presidenza non è stato accolto favorevolmente dalle delegazioni.
54. La presidenza è riuscita a compiere importanti progressi, ma sono necessari ulteriori lavori per giungere a un testo di compromesso accettabile per tutte le delegazioni.

3) Cooperazione amministrativa nel settore fiscale

a) Scambio automatico di informazioni fiscalmente rilevanti con giurisdizioni extra-UE

55. La presidenza belga ha portato avanti i lavori relativi all'applicazione delle norme in materia di protezione dei dati personali (in particolare il GDPR) allo scambio automatico di informazioni con giurisdizioni extra-UE. Tali lavori si sono basati sulle discussioni tenute in materia durante le presidenze precedenti³².
56. Sebbene si tratti di questioni di competenza degli Stati membri, in questa fase si ritiene utile proseguire i lavori coordinati in questo settore. Si prevede pertanto che tali temi saranno regolarmente esaminati in sede di gruppo "Questioni fiscali", se necessario.

³² Si vedano il doc. ST 10710/23, punti 31 e 32, e il doc. ST 15506/22, punti da 46 a 48; il doc. ST 9970/21, punti 81 e 82 e il doc. ST 14651/21, punti da 50 a 59.

b) Accordi dell'UE con Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino e Svizzera

57. A seguito delle rispettive discussioni in sede di gruppo "Questioni fiscali" (Alto livello) avviate nel 2023³³, il 17 gennaio 2024 la Commissione ha presentato al Consiglio una raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati intesi a modificare i cinque accordi sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale fra l'Unione europea e, rispettivamente, la Confederazione svizzera, il Principato del Liechtenstein, il Principato di Andorra, il Principato di Monaco e la Repubblica di San Marino³⁴.
58. L'obiettivo dei negoziati previsti per la modifica di questi cinque accordi è il seguente:
- a) garantire che lo scambio automatico di informazioni finanziarie fra gli Stati membri dell'UE e i cinque paesi non UE nell'ambito dei rispettivi cinque accordi sia allineato al CRS aggiornato – sviluppato dall'OCSE – e continui a svolgersi a norma di quest'ultimo a decorrere dalla data del 1° gennaio 2026; l'attuazione del CRS aggiornato all'interno dell'UE è stata inclusa nella direttiva (UE) 2023/2226 (DAC8);
 - b) aggiornare i riferimenti giuridici alla direttiva 95/46/CE sostituendoli, ove opportuno, con riferimenti al regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

³³ Doc. ST 16411/23, pagg. 17 e 18.

³⁴ Doc. ST 5598/24 + ADD 1.

59. A seguito della riunione del gruppo "Questioni fiscali" (Alto livello) del 7 febbraio 2024 e di quella del gruppo "Questioni fiscali" (Imposizione diretta) del 7 marzo 2024, come pure delle susseguenti consultazioni, tutte le delegazioni sono state in grado di sostenere il testo di compromesso del progetto di decisione del Consiglio e quello delle direttive di negoziato. A seguito delle deliberazioni in sede di Consiglio, sia la decisione del Consiglio che le direttive di negoziato sono state modificate rispetto alla raccomandazione della Commissione. In primo luogo, nella decisione del Consiglio è ora chiaramente indicato quanto segue: 1) è aggiunta una base giuridica sostanziale (articolo 115 TFUE), al fine di essere in linea con la pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE; 2) le direttive di negoziato sono rivedute e ulteriormente messe a punto, se del caso, in base all'andamento dei negoziati; 3) i negoziati saranno condotti in stretta consultazione con il gruppo "Questioni fiscali", designato in qualità di comitato speciale ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 4, TFUE; 4) la Commissione riferisce al comitato speciale e lo consulta periodicamente; la Commissione riferisce al Consiglio, ogni volta che quest'ultimo lo richieda, in merito allo svolgimento e all'esito dei negoziati, anche per iscritto. In secondo luogo, nelle direttive di negoziato si fa riferimento a una modifica dell'accordo con la Svizzera in relazione all'assistenza nella riscossione delle imposte dirette e indirette.
60. Il 21 maggio 2024 il Consiglio ha adottato la decisione del Consiglio che autorizza l'avvio dei negoziati intesi a modificare gli accordi relativi allo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale fra l'Unione europea e, rispettivamente, la Confederazione svizzera, il Principato del Liechtenstein, il Principato di Andorra, il Principato di Monaco e la Repubblica di San Marino³⁵, e ha concordato le direttive di negoziato³⁶.

³⁵ Docc. ST 9543/24 e ST 9245/24.

³⁶ Doc. ST 9245/24 ADD 1.

c) Accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia riguardante la cooperazione amministrativa, la lotta contro la frode e il recupero dei crediti in materia di IVA

61. Nell'ottobre 2023 la Commissione ha aggiornato le delegazioni sui negoziati con le autorità norvegesi per modificare l'accordo sulla cooperazione amministrativa, la lotta contro la frode e il recupero dei crediti in materia di IVA e le ha consultate sui progetti di modifica dell'accordo.
62. Poiché un'ampia maggioranza di delegazioni ha potuto approvare i progetti di modifica, la presidenza ha concluso che il passo successivo consisteva nell'attendere le proposte della Commissione per la firma e la conclusione dell'accordo a norma dell'articolo 218 TFUE.
63. Il 24 novembre 2023 la Commissione ha presentato le sue proposte. In seguito a una consultazione scritta in cui non sono state sollevate obiezioni da parte delle delegazioni, la decisione del Consiglio relativa alla firma dell'accordo è stata adottata dal Consiglio il 20 febbraio e pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 28 febbraio 2024.
64. Il 10 aprile 2024 il Parlamento europeo ha formulato il suo parere sulla conclusione dell'accordo, aprendo la strada alla conclusione dell'accordo da parte del Consiglio.

d) Programma Fiscalis per la cooperazione nel settore fiscale

65. Il programma Fiscalis mira a sostenere le autorità fiscali nel migliorare il funzionamento del mercato interno, promuovere la competitività, lottare contro la frode, l'evasione e l'elusione fiscali nonché migliorare la riscossione delle imposte. Nel giugno 2024 la Commissione ha informato l'HLWP in merito alla relazione annuale 2023 sullo stato di avanzamento del programma Fiscalis³⁷.

³⁷ Doc. ST 9294/24.

C. COORDINAMENTO DELLE POLITICHE FISCALI (attività non legislative)

Come illustrato in appresso, sono stati portati avanti importanti lavori nel settore del coordinamento delle politiche fiscali (che esulano dalla portata della normativa dell'UE in materia fiscale).

1) Gruppo "Codice di condotta (Tassazione delle imprese)"

66. Il gruppo "Codice di condotta" (COCG) si è riunito il 7 febbraio e il 10 giugno 2024, mentre le riunioni del sottogruppo si sono tenute il 19 gennaio, il 1° marzo, il 24 aprile e il 23 maggio 2024.
67. La revisione semestrale della lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali è stata approvata dal Consiglio il 20 febbraio 2024 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 26 febbraio 2024³⁸.
68. Una relazione più dettagliata è reperibile nell'apposita relazione semestrale del gruppo "Codice di condotta"³⁹.

2) Risoluzione ONU sulla promozione di una cooperazione fiscale internazionale inclusiva ed efficace presso le Nazioni Unite

69. Il 30 dicembre 2022 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha formalmente adottato una risoluzione sulla promozione di una cooperazione fiscale internazionale inclusiva ed efficace (risoluzione 77/244). Con tale risoluzione i membri delle Nazioni Unite avevano chiesto al segretario generale dell'ONU (UNSG) di elaborare una relazione (che è stata poi discussa nella 78^a sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del settembre 2023) per analizzare tutti gli strumenti giuridici internazionali pertinenti, altri documenti e raccomandazioni riguardanti la cooperazione fiscale internazionale, tenendo pienamente conto degli accordi internazionali e multilaterali esistenti. A tal fine, il segretario generale ha avviato una consultazione pubblica nel febbraio 2023.

³⁸ GU C, 2024/1804, del 26.2.2024, pag. 1.

³⁹ Doc. ST 11151/24.

70. L'8 marzo 2023, a seguito della riunione dei consiglieri/addetti fiscali, gli Stati membri hanno espresso il loro sostegno alla presentazione di un contributo da parte dell'UE e degli Stati membri, sulla base di una proposta della Commissione. A seguito di tale sostegno, un progetto di contributo è stato diffuso e approvato dall'HLWP mediante procedura informale di approvazione tacita il 15 marzo 2023. Il contributo è stato successivamente firmato dal presidente dell'HLWP e trasmesso congiuntamente dalle delegazioni dell'UE e svedese al segretariato dell'ONU⁴⁰.
71. Durante la discussione svoltasi il 25 aprile 2023 in sede di HLWP, le delegazioni si sono dette favorevoli al coordinamento, se del caso, delle posizioni degli Stati membri dell'UE sulla cooperazione fiscale internazionale da presentare in seno alle Nazioni Unite, evitando nel contempo la duplicazione dei lavori. L'HLWP è stato incaricato di continuare a vigilare sugli sviluppi.
72. La relazione del segretario generale dell'ONU sulla promozione di una cooperazione fiscale internazionale inclusiva ed efficace, pubblicata l'8 agosto 2023⁴¹, fornisce un'analisi degli accordi esistenti in materia di cooperazione fiscale internazionale ed esamina varie opzioni per rafforzare la cooperazione fiscale internazionale, con particolare attenzione all'inclusività.
73. Nella riunione del 15 settembre 2023 i consiglieri/addetti fiscali hanno esaminato un progetto di posizione a nome dell'UE e dei suoi Stati membri sulla cooperazione fiscale in seno alle Nazioni Unite, che rispecchia le conclusioni della relazione. La posizione è stata approvata dal Consiglio il 28 settembre 2023⁴².
74. Il 22 novembre 2023 il Secondo Comitato delle Nazioni Unite ha adottato a maggioranza un progetto di risoluzione riveduto del gruppo africano dal titolo "Promotion of inclusive and effective international tax cooperation at the United Nations" (promozione di una cooperazione fiscale internazionale inclusiva ed efficace in seno alle Nazioni Unite) – A/C.2/78/L.18/Rev.1. La risoluzione ha optato per l'opzione 2 della relazione dell'UNSG, decidendo tra l'altro di istituire un comitato intergovernativo ad hoc aperto guidato dagli Stati membri al fine di elaborare il mandato per una convenzione quadro delle Nazioni Unite sulla cooperazione fiscale internazionale.

⁴⁰ Doc. ST 7564/23.

⁴¹ <https://financing.desa.un.org/document/promotion-inclusive-and-effective-international-tax-cooperation-united-nations-a78235>.

⁴² Doc. ST 12967/23.

75. Nella riunione dell'HLWP del 23 novembre 2023 la presidenza e la Commissione hanno riferito in merito ai progressi compiuti nei negoziati in sede di secondo comitato dell'Assemblea generale, in occasione della sua 78^a sessione. A seguito della raccomandazione del Secondo Comitato, il 22 dicembre 2023 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato a maggioranza la risoluzione 78/230 sulla promozione di una cooperazione fiscale internazionale inclusiva ed efficace in seno alle Nazioni Unite.
76. Nella riunione del gruppo "Questioni fiscali" del 26 gennaio 2024, le delegazioni hanno proceduto a un primo scambio di opinioni sul ruolo dell'UE e dei suoi Stati membri [...] nei lavori avviati dalla risoluzione 78/230 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sulla promozione di una cooperazione fiscale internazionale inclusiva ed efficace in seno alle Nazioni Unite.
77. Nella riunione del 7 febbraio la presidenza belga ha aggiornato l'HLWP sullo stato di avanzamento dei lavori in seno alle Nazioni Unite e le delegazioni hanno discusso di un'eventuale posizione comune (dell'Unione e dei suoi Stati membri) per i prossimi lavori del comitato ad hoc. In occasione di tale riunione le delegazioni hanno concordato tre messaggi comuni che fungessero da principi guida generali per un dialogo costruttivo durante la prima sessione organizzativa svoltasi a New York dal 20 al 22 febbraio.
78. A seguito di tale sessione e della richiesta del presidente del comitato ad hoc di fornire contributi scritti sul progetto di mandato entro il 15 marzo, la presidenza ha organizzato una riunione degli addetti fiscali in data 11 marzo per discutere e definire una strategia in previsione dei prossimi negoziati. Sulla base dei riscontri inviati dalle delegazioni, la presidenza ha preparato un progetto di testo introduttivo in cui si illustrano i principi e un pacchetto di strumenti con possibili argomenti per orientare i contributi da presentare al segretariato delle Nazioni Unite. Successivamente vari Stati membri hanno utilizzato tale testo introduttivo nei loro contributi scritti e alcuni Stati membri hanno presentato proposte su questioni sostanziali che potrebbero essere incluse nel progetto di mandato.

79. Nella riunione dell'HLWP del 26 marzo 2024 le delegazioni hanno incaricato gli addetti fiscali di proseguire le discussioni su un'eventuale posizione comune (dell'UE e dei suoi Stati membri) in vista della prima sessione ordinaria del comitato ad hoc, che si terrà a New York dal 26 aprile all'8 maggio 2024.
80. Il 12 aprile 2024 gli addetti fiscali hanno esaminato un progetto di posizione a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri per la prima sessione ordinaria del comitato ad hoc (New York, 26 aprile - 8 maggio 2024), sulla base di una proposta della presidenza.
81. Il 25 aprile 2024 il Consiglio ha approvato [...] la posizione a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri valida per la prima sessione ordinaria del comitato ad hoc⁴³.
82. La posizione concordata è stata presentata dalla delegazione dell'UE presso le Nazioni Unite a nome dell'UE e dei suoi Stati membri e dal Belgio in quanto Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio a nome degli Stati membri dell'UE durante l'apertura della prima sessione ordinaria del comitato ad hoc il 26 aprile 2024. La posizione comune è stata sostenuta e integrata da altri Stati membri che hanno partecipato alla sessione. Nel corso della sessione la presidenza belga, la delegazione dell'UE e i servizi della Commissione hanno collaborato strettamente per tenere riunioni periodiche di condivisione delle informazioni e di coordinamento dell'UE. È stata inoltre consentita la partecipazione virtuale delle delegazioni delle capitali e dei consiglieri/addetti fiscali basati a Bruxelles. Tali riunioni si sono tenute in alternanza a quelle del gruppo regionale WEOG delle Nazioni Unite, in seguito alle quali tutti gli Stati membri dell'UE sono stati aggiornati in merito alle ultime discussioni. Come discusso in loco, si sono svolte anche attività di sensibilizzazione nei confronti dei paesi terzi e riunioni con i portatori di interessi pertinenti, come le organizzazioni della società civile.
83. L'11 giugno 2024 l'HLWP è stato informato dell'esito del comitato ad hoc e della via da seguire nei negoziati in seno alle Nazioni Unite. La presidenza ha informato il Consiglio ECOFIN di giugno al riguardo.

⁴³ Doc. ST 9129/24 REV 1.

3) Aggressione russa nei confronti dell'Ucraina

84. Nel contesto dell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina con la partecipazione della Bielorussia, il gruppo "Questioni fiscali" del Consiglio ha esaminato una serie di provvedimenti che gli Stati membri potrebbero adottare per sostenere l'attuazione delle misure restrittive dell'UE (in relazione alla Russia e alla Bielorussia) e prevenirne l'elusione attraverso gli strumenti di cooperazione fiscale.
85. In primo luogo, gli Stati membri hanno convenuto sulla necessità di interrompere tutti gli scambi di informazioni a fini fiscali con la Federazione russa e la Bielorussia. In secondo luogo, gli Stati membri dell'UE hanno esaminato una serie di provvedimenti volti a migliorare il ricorso alla cooperazione amministrativa e ad altri strumenti del settore fiscale nel contesto dell'attuazione delle misure restrittive.
86. A tale riguardo, il gruppo "Questioni fiscali" continuerà a esaminare gli ulteriori sviluppi relativi a tali provvedimenti, compresi i lavori in corso nell'ambito della piattaforma temporanea creata dalla Commissione il 3 giugno 2022 sotto forma di un sottogruppo sull'applicazione della normativa fiscale in seno alla task force "Freeze and Seize" (congelamento e sequestro).
87. Nella riunione dell'HLWP dell'11 giugno 2024 le delegazioni hanno preso atto degli aggiornamenti forniti dalla Commissione sui lavori del sottogruppo.

4) Sviluppi internazionali

88. L'HLWP è stato regolarmente informato dei pertinenti sviluppi internazionali nel settore della politica fiscale. In particolare, le delegazioni hanno ricevuto regolarmente informazioni sui lavori in corso e sullo stato di avanzamento nell'ambito del quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sulla BEPS, nonché sugli aspetti di politica fiscale affrontati nelle riunioni dei ministri delle Finanze e dei governatori delle banche centrali del G20. Le delegazioni sono state inoltre informate in merito ai temi discussi nel simposio internazionale del G20 sulla tassazione tenutosi a Brasilia dal 21 al 23 maggio 2024.

89. Le questioni relative alla legge statunitense sugli adempimenti fiscali dei conti esteri (Foreign Account Tax Compliance Act – FATCA) sono state regolarmente portate all'attenzione delle delegazioni in occasione delle riunioni dell'HLWP. Per quanto riguarda la questione dei cosiddetti americani casuali, alla fine del 2022 l'Internal Revenue Service, il dipartimento delle Imposte statunitense, ha pubblicato un avviso in cui allenta temporaneamente le norme che accertano i casi di inadempienza per via della mancanza dei numeri di identificazione fiscale (NIF) per gli anni 2022, 2023 e 2024. Nel gennaio 2023 l'HLWP è stato informato di questi sviluppi. Nell'aprile 2023 i membri dell'HLWP hanno sottolineato che una soluzione più ampia e permanente è necessaria per evitare che gli istituti finanziari nell'UE siano trattati come inadempienti a causa della mancanza di NIF, laddove non sia possibile per gli istituti finanziari rilevare tali codici. Nel luglio 2023, in sede di HLWP, le delegazioni hanno proposto di inviare una lettera agli Stati Uniti, esortandoli a fornire quanto prima una soluzione permanente con una portata più ampia. Pertanto, nel settembre 2023 è stata inviata una lettera agli Stati Uniti a nome dell'HLWP. Nel marzo 2024 l'HLWP è stato informato sugli ultimi sviluppi per quanto riguarda la FATCA. Nel giugno 2024 l'HLWP è stato ragguagliato in merito alla riunione costruttiva tenutasi il 22 maggio 2024 cui hanno partecipato la presidenza belga e il Tesoro statunitense.

5) **Imposte nei settori non fiscali**

90. Il 19 novembre 2013 l'HLWP ha convenuto che le disposizioni fiscali presenti in fascicoli non fiscali che conducono a un qualsiasi cambiamento nella normativa fiscale o nella prassi amministrativa degli Stati membri o che comportano altre conseguenze per l'imposizione debbano rientrare in un "meccanismo informale di allerta". L'approccio sistematico volto a portare questi casi all'attenzione degli esperti fiscali, con il sostegno del segretariato generale, ha continuato a garantire che gli Stati membri siano allertati tempestivamente, anche sui negoziati relativi ad accordi tra l'UE e paesi terzi. Fra le questioni monitorate dall'HLWP figurano le conclusioni del Consiglio dal titolo "Emancipazione economica e indipendenza finanziaria delle donne come percorso verso una parità di genere sostanziale", le conclusioni del Consiglio sulla diplomazia dell'UE che promuove la transizione verde e sostiene l'attuazione degli impegni globali, i lavori in corso su un'eventuale dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione relativa alla dichiarazione politica comune UE-Regno Unito sulla lotta ai regimi fiscali dannosi e il pacchetto antiriciclaggio.

6) Altro

91. In una riunione informale dell'HLWP si sono inoltre tenute discussioni sugli aspetti fiscali di un mercato unico dell'UE della filantropia, nonché sulle questioni fiscali relative al telelavoro transfrontaliero e/o al lavoro a distanza, in particolare sulla tassazione dei salari e delle retribuzioni e sulla presenza di stabili organizzazioni in tali situazioni.
-